

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021 , n. 229

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (21G00258)

Vigente al: 14-4-2022

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11))
((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021".

Art. 2

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11))
((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021".

Art. 3

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11))
((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021".

Art. 4

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11))
((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021".

Art. 5

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11))

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021".

Art. 6

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 2022, N. 11))

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021".